

INDICAZIONI PER DURATA E TERMINE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA

L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'**isolamento dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:


- un periodo di quarantena di **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso
oppure
- un periodo di quarantena di **10 giorni** dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare negativo** effettuato il decimo giorno.

QUAL È LA DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO?

Il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.



Per maggiori informazioni scarica qui la [Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020](#)

LE NUOVE AREE DELL'ITALIA Ordinanza Ministero Salute 10/11/2020

La nuova suddivisione in **zone di criticità** dell' Italia in base alla [nuova circolare del Ministero della Salute del 10 novembre](#)



ZONA ROSSA

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano, Calabria

ZONA ARANCIONE

Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Sicilia

ZONA GIALLA

Friuli Venezia e Giulia, Veneto, Provincia Autonoma Trento, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Molise, Campania e Sardegna

Per gli spostamenti autorizzati in area ARANCIONE e ROSSA scarica qui l'[autocertificazione](#)

Isfid Prisma è in grado di supportare le imprese, fornendo informazioni specifiche per la propria realtà aziendale.

Per maggiori informazioni contattare:

- Giovanna Favarato cell.329 5906007 giovanna.favarato@isfidprisma.it
- Daniela Novelli cell. 3453650378 daniela.novelli@isfidprisma.it

ISFID PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Veneto Via Ulloa 5 CAP 30175 Venezia Marghera

Sede Friuli Venezia Via D.Cernazai 8 CAP 33100 Udine

C.F. e P.IVA 00681190278 · REA 143500

Tel. 041.5382637 0432.1592231

info@isfidprisma.it · www.isfidprisma.it